www.AnticaBibliotecaCoriglianoRossano.it





FRANCESCO I.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE,

DI GERUSALEMME ec.

DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec. CRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Essendosi reso insalubre il luogo ove risiede l'officina doganale di Corigliano; Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze; Udito il nostro ordinario Consiglio di Stato; Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

ARTICOLO PRIMO.

L'officina della dogana di esportazione e cabotaggio di Corigliano dalla spiaggia di Schiavonea ove risiede, sarà traslocata nell'abitato del detto comune.

ART. 2.

Gl'impiegati della detta dogana saranno nell'obbligo di recarsi nella spiaggia di Schiavonea ne'giorni e nel luogo che saranno determinati dal nostro Ministro delle finanze per eseguirvi le operazioni doganali e di navigazione, senza pretendere le indennità accordate coll'articolo 87 della legge de' 19 di giugno 1826.

ART. 3.

Gl'impiegati avranno dritto all'indennità ne'casi che i caricamenti delle mercanzie si facessero in punti lontani un miglio o più dal luogo che il Ministro delle finanze assegnerà per le operazioni doganali, dovendo in tali casi osservarsi quanto è prescritto negli articoli 83 e seguenti della cnunciata nostra legge.

ART. 4.

Il nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Napoli, il di 27 di Giugno 1850.

In assenza di Sua Maestà il RE Mio Augusto Padre e Signore

Firmato, FERDINANDO, Vicario generale.

Pel Ministro Segretario di Stato delle finanze Firmato, Cammillo Caropreso. Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de Ministri Firmato, Marchese Tommas.

Pubblicato in Napoli nel di 14 di Luglio 1830.

DALLA STAMPERIA REALE.